

## **TI\_GERICHTE 35.2002.41 vom 7. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2002.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.41)

FR: TI\_GERICHTE 35.2002.41 du 7 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 35.2002.41 del 7 marzo 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1). Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1). Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCS, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCS, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324). Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCS è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 172). 2.3. Secondo una costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56). In particolare, il giudice delle assicurazioni sociali si scosterà dal tasso d'alcolemia ritenuto dal giudice

penale, soltanto se delle ragioni particolari lo esigono. Se l'istruttoria penale presenta delle lacune oppure se le constatazioni di fatto del giudice penale non sono convincenti, il giudice delle assicurazioni sociali potrà fondarsi su mezzi di prova differenti dal prelievo di sangue e dalla doppia analisi previsti dagli artt. 138ss. OAC. Egli potrà segnatamente considerare altre misure probatorie, quali l'etilometro oppure l'esame medico del conducente che rappresenta un utile elemento di prova per i casi dubbi. Qualora facciano difetto questi elementi di prova, il giudice potrà, alla luce dell'insieme delle circostanze, utilizzare il principio della verosimiglianza preponderante, applicabile alla valutazione delle prove nell'ambito dell'assicurazione sociale (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 282s., nonché la dottrina e la giurisprudenza ivi menzionate).

2.4. Sul piano penale, l'incidente della circolazione del 9 giugno 1999 ha fatto oggetto della sentenza del 18 giugno 2001, mediante la quale il Presidente della Corte delle Assise correzionali di \_\_\_\_\_ ha condannato \_\_\_\_\_ alla pena di 80 giorni di detenzione sospesi condizionatamente per un periodo di prova di 5 anni ed al pagamento della multa di fr. 1'500.--, per "aver condotto il motoveicolo \_\_\_\_\_ targato TI \_\_\_\_\_ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoemia minima 2.00 grammi per mille)" (cfr. doc. \_\_, p. 3s.). Il fatto di condurre un autoveicolo in stato di ebrietà - infrazione prevista dall'art. 91 cpv. 1 LCS - costituisce un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP, ciò che giustifica, di principio, una riduzione delle prestazioni assicurative giusta l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Del resto, lo scrivente Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K., inc. LAINF 24/93 - confermata dal TFA con pronuncia del 13 gennaio 1994, parzialmente pubblicata in RDAT II-1994, p. 192s. -, ha concluso che il cpv. 3 dell'art. 37 LAINF trovava applicazione nel caso in cui un'assicurata, in stato d'ebrietà (1.77‰), aveva perso il controllo della propria autovettura ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCS e si configurava, dal profilo del diritto penale, quale delitto ex art. 9 CP. Con il proprio gravame, \_\_\_\_\_ non contesta che, al momento dell'evento traumatico assicurato, egli si trovava in uno stato di ubriachezza. Egli rileva comunque che, in sede penale, è stato ritenuto un tasso di alcoemia del 2‰ e che, d'altro canto, occorre pure considerare il cattivo stato in cui si trovava la costruenda rotonda di \_\_\_\_\_ (cfr. I, p. 3: "... nel momento dell'incidente la rotonda di \_\_\_\_\_ era un grosso cantiere confuso ed estremamente pericoloso" (cfr. I, p. 3). Così come già accennato al considerando 2.3. in fine, secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.

Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00, e sentenze ivi menzionate). Ora, tutto ben considerato, questa Corte non ravvede sufficienti e validi motivi per scostarsi dalle constatazioni e dall'apprezzamento compiuto dal giudice penale, il quale - lo si ricorda - ha giudicato \_\_\_\_\_ colpevole di circolazione in stato di ebrietà (cfr. doc. \_\_). La circostanza che il Presidente della Corte delle Assise correzionali di \_\_\_\_\_, con la propria pronuncia, abbia ritenuto un tasso alcoemico minimo del 2‰ non può essere di soccorso alcuno all'assicurato, nella misura in

cui - così come meglio verrà dimostrato in seguito - un tale tasso comporta comunque, per prassi, una riduzione delle prestazioni del 50%. D'altro canto, indubbio è il nesso causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio. In effetti, nulla agli atti lascia intravedere l'intervento di altri fattori, estranei alla guida stessa, suscettibili di spiegare l'accaduto e il grado di alcolemia riscontrato nell'insorgente è idoneo, per esperienza, a causare la perdita di padronanza di un veicolo. In particolare, né dal rapporto di polizia del 22 giugno 1999, né dalla sentenza penale del 18 giugno 2001, emerge che la presenza di un cantiere in prossimità del luogo dell'incidente, abbia in qualche modo potuto ostacolare \_\_\_\_\_ nella guida della motocicletta. Per il resto, lo scrivente TCA non può che condividere quanto osservato dall'\_\_\_\_\_ in sede di risposta, ovvero che, abitando nella regione, il ricorrente doveva essere a conoscenza del fatto che erano in corso dei lavori stradali, per cui "... egli aveva il dovere di prestare la massima attenzione o, in altre parole, fare il necessario per poter prestare la massima attenzione" (cfr. III, p. 2). In esito alle considerazioni che precedono, l'assicuratore LAINF convenuto ha dunque legittimamente proceduto ad una decurtazione delle prestazioni pecuniarie spettanti a \_\_\_\_\_. 2.5. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase e cpv. 3, 2a frase LAINF). Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), rispettivamente della gravità oggettiva dell'infrazione commessa (art. 37 cpv. 3 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto. Il giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). D'altra parte, esistono delle raccomandazioni afferenti all'entità delle riduzioni, emanate dalla "AD-HOC-Kommission Schaden-UVG". Il TFA ha avuto modo di pronunciarsi sulla validità di tali raccomandazioni: esse non rappresentano né ordinanze amministrative né direttive emanate da organismi preposti alla sorveglianza dell'attività dell'amministrazione. Si tratta di indicazioni che non hanno un valore assoluto, che vanno adattate a seconda delle particolarità del caso di specie ma che, comunque, costituiscono un valido punto di riferimento nell'ottica dell'applicazione del principio dell'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati (DTF 114 V 318 consid. 5c). La nostra Corte federale ha ritenuto conforme al diritto la prassi dell'\_\_\_\_\_, secondo cui, nel caso di infortuni avvenuti sotto l'influenza dell'alcol, il tasso di riduzione viene fissato in funzione del grado di ebbrietà. Secondo il TFA, non è criticabile che l'Istituto assicuratore, in presenza di un tasso alcolemico compreso fra lo 0.8 e l'1.2‰, applichi di regola una riduzione del 20%, aumentandola di un 10% per ogni 0,4‰ supplementare (cfr. DTF 120 V 231 consid. 4c). Nel caso di specie, questa Corte è dell'avviso che non sussistano fondati motivi per considerare come manifestamente inadeguato il tasso di riduzione stabilito dall'Istituto

assicuratore convenuto (50% delle prestazioni in contanti). D'altronde, esso è perfettamente conforme alla prassi dell'\_\_\_\_\_ (avallata, come già detto, dalla nostra Corte federale), secondo la quale, a partire da un'alcoemia del 2‰ (e fino al 2.39‰), è applicabile un tasso di riduzione del 50% (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 222). Da ultimo, appare priva di fondamento la richiesta tendente a limitare il periodo di decurtazione delle prestazioni in contanti sino al 27 settembre 1999. Contrariamente al cpv. 2 dell'art. 37 LAINF ("... le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio ..."), il cpv. 3 non pone limiti alla durata della riduzione delle prestazioni. L'impugnata decisione su opposizione deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.